

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

con la sentenza n. 360 del 1996, la Corte costituzionale ha di fatto sancito il divieto di reiterazione dei decreti-legge, con ciò ponendo la parola « fine » ad una annosa *querelle* che ha dimostrato come nel nostro Paese chi si è sempre arrogato la pretesa di essere « difensore » della Costituzione sia stato nello stesso tempo predisposto più di altri a violarne le disposizioni —:

quali elementi di riflessione abbia tratto il Governo dal dispositivo e dalle motivazioni riportate nella citata sentenza;

a quale linea di condotta intenda ispirarsi l'esecutivo affinché le scelte e gli atti che porrà in essere d'ora in avanti possano risultare pienamente conformi all'importante pronunciamento della Corte costituzionale.

(2-00296) « Simeone, Cola, Fragalà, Lo Presti, Colucci, Manzoni, Cardello, Mussolini, Benedetti Valentini, Martini, Selva, Valensise, Losurdo, Martinat, Armani ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

in data 10 novembre 1996 Benedetto Stano, originario del brindisino, ritenuto esponente di rilievo dell'associazione di tipo mafioso « Sacra corona unita », è stato tratto in arresto da agenti della direzione investigativa antimafia di Lecce e di Bari; è imputato, in vari procedimenti penali, di una serie di delitti che vanno dalla violazione dell'articolo 416-bis del codice penale alla strage, dal porto di armi ed

esplosivi all'omicidio. Nella circostanza sono stati sequestrati, fra i beni trovati nella sua disponibilità, tre autovetture, fra cui una Ferrari, del valore di 350 milioni di lire in contanti, libretti al portatore e altri documenti;

quello che rende singolare l'operazione è, oltre alla cattura di un pericoloso delinquente, la circostanza che costui era rifugiato nell'abitazione del cugino Salvatore Tagliente, con il quale aveva condiviso l'appartenenza alla stessa organizzazione criminosa, culminata in una lunga latitanza in Montenegro. Tagliente era stato arrestato nel 1994 e aveva iniziato una collaborazione con la giustizia, in virtù della quale aveva offerto elementi a carico di Stano, ricevendo la tutela e i benefici previsti dallo speciale programma di protezione. È evidente che poche abitazioni potevano offrire sicuro asilo al latitante Stano come quella di colui che formalmente era il suo principale accusatore;

l'inquietante vicenda, che si aggiunge, da ultima, a numerose altre riguardanti l'uso strumentale della legislazione sui « pentiti » da parte di esponenti di rilievo della criminalità di tipo mafioso, impone una pronta risposta da parte del Governo e del Parlamento. Il primo firmatario di questa interpellanza, unitamente ad altri deputati, ha depositato una proposta di legge (A.C. 2213, del 12 settembre 1996), mirante alla revisione organica ed equilibrata della disciplina dei collaboratori di giustizia. In base a essa: il soggetto che intende « pentirsi » non ottiene immediatamente la libertà, salva la valutazione delle esigenze cautelari, mentre può contare su un sistema di protezione e di tutela che valorizza circuiti penitenziari differenziati;

la sua parola necessita di un vaglio più rigoroso di quanto accade oggi, avendo bisogno di riscontri oggettivi, costituiti non soltanto dalla parola di altri collaboranti;

perché una collaborazione possa qualificarsi tale, deve esservi una seria assunzione di impegni, fra i quali quello di presenziare ai dibattimenti nei quali viene

chiesto il suo esame, e comunque di non avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio: la mancata osservanza di tali impegni comporta la cessazione della protezione e la perdita dei benefici;

in ogni caso, si impone una revisione analitica degli speciali programmi di protezione accordati, con la revoca di tutti quelli per i quali vi siano state apprezzabili inosservanze degli impegni assunti; infine, non deve precludersi la promozione delle misure di sicurezza patrimoniali, al fine di evitare che la scelta della collaborazione sia dettata anche dalla salvaguardia delle ingenti fortune accumulate illecitamente -:

se e quali iniziative il Governo intenda adottare per promuovere una revisione complessiva della legislazione in tema di collaboratori di giustizia, o se attenda in proposito le iniziative dal Parlamento;

se il ministro dell'interno abbia avviato o intenda avviare l'esame dettagliato degli speciali programmi di protezione accordati, nella direzione della revoca di tutti quelli per i quali vi siano state inosservanze degli impegni assunti;

se e quali orientamenti il ministro dell'interno intenda fornire ai questori per sollecitare misure di sicurezza patrimoniali a carico anche dei soggetti ammessi ai programmi di protezione.

(2-00297) « Mantovano, Contento, Manziane ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

alla fine di una lunga intervista autobiografica rilasciata a Giorgio Bocca su *la Repubblica* il 7 novembre 1996, il sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dottor Gherardo Colombo, rispondendo ad una domanda dell'intervistatore

a proposito di congiure, riesuma - in termini di coincidenza - « il trasferimento a Brescia di un procedimento », disposto dalla corte di cassazione, « e poi la prima ispezione sulla Procura di Milano ordinata dal Ministro della giustizia e un decreto-legge che riguardava anche la corruzione e creava sproporzioni e disuguaglianze »;

il dottor Colombo quindi considera elementi di congiura: 1) una sentenza della Corte Suprema di Cassazione; 2) un intervento che per Costituzione e per legge è proprio del Ministro guardasigilli, nel caso specifico di fronte ad una quindicina di esposti e denunce provenienti anche dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, oltre che ad interpellanze parlamentari di esponenti dell'opposizione di allora; 3) un decreto-legge del Governo della Repubblica sottoscritto dal Presidente della Repubblica;

se, sulla base di questi elementi indiziari, il dottor Colombo ritiene sussistente una « congiura », diverrebbe veramente molto grande la preoccupazione che una valutazione di questo tipo possa estendersi dalle pagine dei giornali alla sede propria dell'ufficio ricoperto dal dottor Colombo (come già in passato è avvenuto, determinando iniziative processuali purtroppo tuttora in corso) -:

quali valutazioni ritenga il Governo di dare delle affermazioni del dottor Gherardo Colombo;

se non ritenga che tutto questo contrasti con gli indirizzi dati anche recentemente, dal Presidente della Repubblica, con talune indicazioni dello stesso guardasigilli, e con il dovere di riserbo che dovrebbe ispirare, in termini anche di moderazione, queste esternazioni, così come quelle di altri magistrati dello stesso ufficio;

quali iniziative intenda assumere in proposito.

(2-00298)

« Biondi ».